Spedizione in abbonamento postale — Anno 96° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 26 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1488.

Dichiarazione a monumento nazionale della Abbazia di Pontida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti;

Considerata l'opportunità che l'Abbazia di Pontida sia conservata ed additata al rispetto della Nazione per l'interesse storico che si collega al ricordo del giuramento ivi prestato nel 1164 da parte dei gloriosi Comuni componenti la Lega Lombarda;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'Abbazia di Pontida è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 125. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1489.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Coadiutoria curata non autonoma di Santa Croce del Montello, in località Santa Croce del comune di Nervesa della Battaglia (Treviso).

N. 1489. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 24 dicembre 1937, integrato con prospetto sulla consistenza patrimoniale del Beneficio a sua volta integrato con postille 19 ottobre 1953 e 9 aprile 1954, relativo alla erezione in parrocchia della Coadiutoria curata non autonoma di Santa Croce del Montello, in località Santa Croce del comune di Nervesa della Battaglia (Treviso) e viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente Chiesa omonima, sede dell'anzidetta nuova parrocchia alla quale viene assegnata in dotazione la casa canonica.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 73. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 ottobre 1954, n. **1490.**

Modificazione al testo dell'art. 7 dello statuto dell'Accademia Raffaello, con sede in Urbino.

N. 1490. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il testo dell'art. 7 dello statuto dell'Accademia Raffaello, con sede in Urbino, viene modificato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1954, n. **1491.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, in frazione Agliasco del comune di Paesana (Cuneo).

N. 1491. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 25 gennaio 1954, integrato con postilla 2 luglio 1954, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, in frazione Agliasco del comune di Paesana (Cuneo) ed inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 62. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1954, n. **1492.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Santo Rosario, in comune di Codigoro (Ferrara).

N. 1492. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Comacchio in data 8 dicembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia del Santo Rosario, in comune di Codigoro (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 64. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1954, n. **1493.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marcello, in frazione Chiarano del comune di Arco (Trento).

N. 1493. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 18 febbraio 1954, integrato con postilla in data 7 aprile 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Marcello, in frazione Chiarano del comune di Arco (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1954, n. **1494.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Calvenzano del comune di Caselle Lurani (Milano).

N. 1494. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lodi in data 9 giugno 1952, integrato con altro decreto 19 febbraio 1954, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Calvenzano del comune di Caselle Lurani (Milano) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 105. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1954, n. **1495.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località Castello del comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania).

N. 1495. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 14 luglio 1937, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località Castello del comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 59. — CARLOMAGNO

LEGGE 10 marzo 1955, n. **94.**

Ammissione dei diplomati dagli Istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La norma contenuta nell'articolo unico della legge 10 novembre 1954, n. 1119, è estesa ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 marzo 1955, n. 95.

Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, è concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato.

Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nei capitoli 92, 126 e 201 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge si applica a partire dall'anno scolastico 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 marzo 1955, n. 96.

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subìto una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

Tale assegno sarà attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacità lavorativa siano stati:

a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purchè non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma;

c) atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subìto persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

Art. 2.

Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato è pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sarà attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle *H, L, N, P,* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.

Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.

Art. 3.

L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 è attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

Art. 4.

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica Amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.

Art. 5.

Ai cittadini italiani, i quali, anteriormente all'imputazione o alla condanna o all'assegnazione a confino di polizia subìte nelle circostanze di cui all'art. 1, avessero iniziato i versamenti per assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, sono, su domanda, riconosciuti utili, ai fini del conseguimento delle relative prestazioni per sè e per i familiari superstiti, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia, e di periodi trascorsi all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura conseguenti esclusivamente all'attività svolta nelle circostanze predette.

I contributi relativi sono a carico dello Stato.

Art. 6.

La traslazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.

Art. 7.

La liquidazione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 8.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;

b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;

c) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Art. 9.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 marzo 1955, n. 97.

Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, in deroga temporanea e parziale alle norme in vigore, provvede per la durata di anni tre, dalla data della sua pubblicazione, alla disciplina dei concorsi del personale sanitario stabilita dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I requisiti di servizio per l'ammissione in concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane o all'estero retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza cate-

goria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, nelle qualità di cui sopra;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera a);

d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero retti da amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I limiti di età previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni.

Art. 3.

Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

e) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

f) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

g) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

Art. 4.

Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'art. 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge.

Art. 5.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso;

d) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore all'8°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dall'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermerie, di cui all'art. 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione dell'infermeria;

b) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al 9°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Art. 6.

Il punteggio di cui al n. 1 dell'art. 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'art. 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato.

Art. 7.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di direttore di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, da espletarsi, attenendosi ai principi informatori della presente legge, ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;

c) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'8°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Art. 8.

I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al 7°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquantacinque anni.

Il limite di età previsto dall'art. 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1955, n. 98.

Determinazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, sulla quale va calcolato il contributo per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sono stabiliti rispettivamente in L. 1.261.000 e L. 3.289.000 annue.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 126. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1955, n. 99.

Prelevazione di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1954-1955.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1954-55.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (assegnazione resa necessaria da imprevedibili ed imprescindibili esigenze relative ai servizi automobilistici della Presidenza del Consiglio dei Ministri). L. 15.000.000

Ministero dell'interno:

Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati (in relazione ad imprevedibili e inderogabili esigenze di carattere urgente). » 10.000.000

L. 25.000.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: GAVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 luglio 1954, n. 612 e 23 agosto 1954, n. 866;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-1955, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-1955, è autorizzata la prelevazione di L. 25.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 58. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . L. 15.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 71. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . . . . L. 10.000.000

Totale . . . L. 25.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 158. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1954.

Nomina del commissario straordinario dell'« Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 1° maggio 1945, con il quale i signori Luigi Castagno e Guglielmo Marcellino, furono nominati commissari per la straordinaria amministrazione dell'Alleanza cooperativa torinese, con i poteri del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci;

Considerato che permangono tuttora le circostanze che non hanno consentito il normale funzionamento della gestione dell'Ente;

Ritenuto per le esigenze funzionali della gestione stessa ed in concordanza con l'art. 11 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, di procedere alla nomina di un solo commissario in luogo dei due attuali;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Francesco Dramis è nominato commissario straordinario dell'« Alleanza cooperativa torinese » in sostituzione dei signori Luigi Castagno e Guglielmo Marcellino, con i poteri del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.

Il predetto commissario è nominato per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1954

EINAUDI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1955
Registro n. 260 Lavoro e previdenza, foglio n. 260. — BAGNOLI

(1526)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1955.

Sostituzione del commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) e del patrimonio dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1393, concernente la liquidazione del patrimonio dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) e del patrimonio dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.);

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 19 dicembre stesso anno, concernente la nomina del prof. Lamberto Toti Lombardozzi a commissario liquidatore dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere e dell'Ente nazionale importazioni ed esportazioni films;

Ritenuta la necessità di sostituire il prof. Lamberto Toti Lombardozzi da commissario liquidatore non avendo il medesimo ancora definita la liquidazione, malgrado il lungo tempo decorso e senza giustificato motivo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. rag. Emerico Giachery, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero, è nominato commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) e del patrimonio dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.) in sostituzione del prof. Lamberto Toti Lombardozzi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1955
Registro n. 6 Commercio estero, foglio n. 31. — SCIACCA

(1524)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1955.

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Benevento n. 28886 in data 15 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Santoro Generoso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Casiello Romolo, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Santoro Generoso è sostituito con il dottor Casiello Romolo, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1955.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che approva il vigente statuto dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione per il nuovo triennio;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto, oltre del presidente, dei seguenti membri:

De Palma comm. Francesco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Brunetti avv. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Sanfilippo dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bartolo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Giobbe ing. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Ambasciatore Francesco Jacomoni, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Pirelli dott. Isidoro, in rappresentanza degli industriali;

Rossi avv. Fabrizio, in rappresentanza degli agricoltori;

Romito dott. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Chieco avv. Francesco, Di Cagno avv. Vito Antonio, Monterisi avv. Francesco, in rappresentanza del comune di Bari;

Angelini De Miccolis avv. Vincenzo, Rodi on. professore Cesario, Dormio dott. Alberto, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bari;

Lagioia comm. rag. Vincenzo, Mininni avv. Giuseppe, Paparella avv. Domenico, in rappresentanza della Camera di commercio industria e agricoltura di Bari;

Patrono Carmine, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Laforgia dott. Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Guzzardo Baldassarre, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Triggiani dott. Vittorio, in rappresentanza della Camera di commercio italo-orientale;

Valentini dott. Oronzo, in rappresentanza della Federazione della stampa;

Cappabianca dott. Enzo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bari;

Negri cav. del lav. Mario, Chieco ing. Giuseppe, in rappresentanza dei dirigenti di aziende.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 12 marzo 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1525)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1955.
Fondo comune degli agenti di cambio della Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, che istituisce presso ogni Borsa valori un Fondo comune amministrato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i decreti Ministeriali 26 novembre 1949 e 30 agosto 1950, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1949, n. 280 e dell'11 settembre 1950, n. 208, coi quali è stata fissata la misura dei contributi da versare al Fondo comune per le Borse valori di Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Venezia, Palermo;

Ritenuta la necessità di determinare il contributo per la Borsa valori di Trieste;

Vista la lettera 3 febbraio 1955, n. 25, con cui l'Associazione italiana degli agenti di cambio informa che gli agenti di cambio della Borsa valori di Trieste, pur non essendo tenuti, si sono egualmente uniformati alle norme del decreto Ministeriale 26 novembre 1949, versando regolarmente i contributi nella misura stabilita per le Borse valori di Firenze, Bologna e Venezia;

Vista la lettera 15 febbraio 1955, n. 231932 del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

E' esteso alla Borsa valori di Trieste il decreto Ministeriale 26 novembre 1949, restando determinati nella misura e con le modalità eguali a quelle stabilite per le Borse valori di Firenze, Bologna e Venezia, i contributi da versarsi al Fondo comune, a norma dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Roma, addì 15 marzo 1955

Il Ministro: GAVA

(1401)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 marzo 1955.
Proroga della gestione commissariale del comune di Rimini.

Relazione illustrativa allegata al decreto prefettizio n. 1250 Gab. del 20 marzo 1955 relativo alla proroga della gestione straordinaria del comune di Rimini affidata al vice prefetto dott. Renato Schiavo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1955, venne sciolto il Consiglio comunale di Rimini, per i motivi indicati nella relazione Ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il vice prefetto dott. Renato Schiavo.

Il commissario, insediatosi nell'ufficio il 4 gennaio 1955, trovò numerosi e complessi problemi da risolvere, aggravati dalla particolare situazione di dissesto della pubblica finanza.

Oltre alla soluzione di tali problemi, si presentò la necessità di ripristinare, con graduale e sistematica azione, il normale funzionamento del civico ente, riconducendolo nella legalità e rimuovendo le cause che in vari settori avevano compromesso la regolarità della gestione.

Un'azione di così vasta portata non potrebbe essere conclusa, neanche parzialmente, nel breve periodo di un trimestre ed una interruzione in questo momento dell'opera dell'amministratore straordinario sarebbe molto pregiudizievole per l'azienda civica.

Con lo scopo, pertanto, di consentire al commissario straordinario di portare a compimento la sua azione, si è ritenuto necessario prorogare di altri tre mesi, decorrenti dal 4 aprile 1955, la gestione straordinaria in atto presso il comune di Rimini.

A ciò si è provveduto con l'allegato decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Forlì, addì 20 marzo 1955

Il prefetto: MAZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1955, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Rimini e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune il vice prefetto dott. Renato Schiavo;

Considerato che il predetto commissario si è insediato nell'ufficio il 4 gennaio 1955, sicchè con la data del 3 aprile 1955 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Rimini, affidata al commissario straordinario dott. Renato Schiavo con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, è prorogata di altri tre mesi, decorrenti dal 4 aprile 1955.

Forlì, addì 20 marzo 1955

Il prefetto: MAZZA

(1505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Righini Ferdinando, residente nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, il 2 aprile 1955;

De Laurentiis Girolamo, residente nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, il 3 aprile 1955;

Sicuro Pasquale, residente nel comune di Martano, distretto notarile di Lecce, il 3 aprile 1955;

Mariani Carlo, residente nel comune di Lanciano, il 20 aprile 1955;

Parisi Domenico, residente nel comune di Cariati, distretto notarile di Cosenza, il 26 aprile 1955.

(1512)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1955, il ricorso straordinario presentato dall'aiutante (gruppo *C*, grado 12°) Minozzi dott. Carlo per l'annullamento dei due provvedimenti del Ministro per l'interno 31 gennaio e 30 marzo 1953, con i quali al predetto vennero negati sia l'immissione nel grado iniziale di gruppo *A*, sia l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio di gruppo *A*, nell'Amministrazione degli archivi di Stato, è respinto.

(1508)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 79, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Primavera Vito, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1435)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1954, registro n. 6 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 127, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Pellizzaro Gaetano, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1436)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 80, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Pozzuoli Lamberto fu Cesare, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1437)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Salerno

Con decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 523, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Salerno, approvato con decreto Ministeriale 12 febbraio 1947, è prorogato con i decreti Ministeriali 10 marzo 1949 e 3 febbraio 1952, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1444)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635,75	145,78
» Firenze	624,91	634 —	145,70
» Genova	624,90	636 —	145,75
» Milano	624,90	635,50	145,78
» Napoli	624,85	633,50	145,70
» Palermo	624,91	635,75	145,78
» Roma	624,90	635,75	145,80
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,93	—	145,70
» Venezia	624,91	635,70	145,75

Media dei titoli del 25 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,075
Id. 3,50 % 1902	60,30
Id. 5 % 1935	93,075
Redimibile 3,50 % 1934	81,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 635,62
1 franco svizzero	» 145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Velussi Carlo, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 15 febbraio 1929, numero 13974/I, nella forma originaria e precisamente da Velussi a Veluscik;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 15 febbraio 1929, n. 13974/I, nel senso che il cognome del sig. Velussi Carlo fu Carlo e della Zagar Elisa, nato a Plezzo il 13 maggio 1896, e residente a Gorizia, Corso Italia, 48, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Veluscik.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Rot Olga di Antonio e della Rot Caterina, nata a Plezzo il 22 settembre 1896, moglie.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 1° marzo 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(1324)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Tommasi Giuseppe, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 10 febbraio 1933, numero 50/140, nella forma originaria e precisamente da Tommasi a Tomsic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio del 10 febbraio 1933, n. 50/140, nel senso che il cognome del sig. Tommasi Giuseppe fu Giovanni e della fu Cernic Luigia, nato a Savogna il 1° febbraio 1887, e residente a Savogna d'Isonzo, via Favetti n. 8, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomsic.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Sokol Teresa fu Giuseppe, nata a Gorizia (San Pietro) il 6 maggio 1893, moglie;

2) Tommasi Maria Alma di Giuseppe, nata a Savogna il 7 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna di Isonzo sarà notificato all'interessato, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 26 febbraio 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(1326)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ai posti vacanti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) delle provincie di Asti, Avellino, Campobasso, Ferrara della classe prima.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacanti nelle provincie di Asti, Avellino, Campobasso, Ferrara della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie; i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande redatte su carta da bollo da L. 200 per ognuno dei concorsi ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse del talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso della laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con la qualifica di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura.

I predetti aspiranti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito i seguenti altri documenti:

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

8) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6), 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti devono, inoltre, accludere alla domanda tutti i titoli di merito che ritengono di produrre nel proprio interesse nonchè quelle comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli.

Roma, addì 16 marzo 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1488)

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacanti nei comuni di Caltanissetta, Mantova, Treviso, Udine, Verona della classe prima e di segretario generale di 2ª classe (grado II) dei comuni di Casale Monferrato (Alessandria), Gela (Caltanissetta), Crotone (Catanzaro), Lecco (Como), Castellammare di Stabia (Napoli), Castelvetrano (Trapani) della classe seconda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacanti nei comuni di Caltanissetta, Mantova, Treviso, Udine, Verona della classe prima e di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacanti nei comuni di Casale Monferrato (Alessandria), Gela (Caltanissetta), Crotone (Catanzaro), Lecco (Como), Castellammare di Stabia (Napoli), Castelvetrano (Trapani) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie: i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile, non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande redatte su carta da bollo da L. 200 per ognuno dei concorsi ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse del talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso della laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con la qualifica di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura.

I predetti aspiranti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito i seguenti altri documenti:

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

8) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6), 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti devono, inoltre, accludere alla domanda tutti i titoli di merito che ritengono di produrre nel proprio interesse nonchè quelle comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli.

Roma, addì 16 marzo 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1489)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Milano della classe prima, il cui capoluogo conta oltre 500.000 abitanti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Milano della classe prima il cui capoluogo conta oltre 500.000 abitanti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200, corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) debbono dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso della laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera c), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:
1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con qualifica di vice segretario;
2) copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla prefettura.

I predetti aspiranti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito i seguenti altri documenti:
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di regolare condotta morale e civile;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
7) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
8) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti devono, inoltre, accludere alla domanda tutti i titoli di merito che ritengono di produrre nel proprio interesse nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli.

Roma, addì 16 marzo 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(1490)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a trentanove posti di ufficiale di 5ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (grado 10°, gruppo A).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti addì 11 novembre 1954, registro n. 20 Interno, foglio n. 257, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 11 del regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi è così composta:

Presidente:
Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato.

Componenti:
Peruzzo dott. Vincenzo, direttore generale dei Servizi antincendi;
Cini ing. Fortunato, comandante delle Scuole centrali antincendi;
Castagna prof. Arnaldo, professore universitario;
Piermarini ing. Osvaldo, ufficiale di 1ª classe comandante di Corpo.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Diego Balducci, 1° segretario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: Bisori

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1955
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 310

(1532)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (grado 10°, gruppo A).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti addì 11 novembre 1954, registro n. 20 Interno, foglio n. 256, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per trentanove posti di ufficiale permanente di 5ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (grado 10°, gruppo *A*);

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del predetto concorso;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5670/12106 dell'11 marzo 1955;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trentanove posti di ufficiale di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1954, avranno luogo in Roma (Capannelle) nei giorni 20, 21, 22 e 23 aprile 1955, presso le Scuole centrali antincendi.

Roma, addì 11 marzo 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(1531)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella prefettura di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 5524 div. 3ª in data 7 febbraio 1955, con il quale il dott. Gola Mario è stato assegnato alla condotta medica del consorzio Castelvecchio Calvisio-Carapelle Calvisio;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278 div. 3ª in data 30 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955, e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Eugeni Ermenegildo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del consorzio Castelvecchio Calvisio-Carapelle Calvisio è assegnata al dott. Eugeni Ermenegildo.

Il sindaco del comune di Castelvecchio Calvisio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Castelvecchio Calvisio.

L'Aquila, addì 25 febbraio 1955

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 56279 div. 3ª in data 30 dicembre 1954, con il quale il dott. Angelo Donaminio è stato assegnato alla 2ª condotta medica del comune di Pratola Peligna;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278 div. 3ª in data 30 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955 e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Pietro Di Bernardo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La 2ª condotta medica del comune di Pratola Peligna è assegnata al dott. Pietro di Bernardo.

Il sindaco del comune di Pratola Peligna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Pratola Peligna.

L'Aquila, addì 1° marzo 1955

Il Prefetto

(1338)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 22 dicembre 1954, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di veteriario condotto vacanti al 30 novembre 1951;

Considerato che il sig. dott. Ferramosca Luigi, designato per la condotta consorziata di Calimera, ha dichiarato di non accettare la nomina;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Masciullo Pantaleo è dichiarato vincitore della condotta consorziata di Calimera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 9 marzo 1955

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 22 dicembre 1954, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1951;

Considerato che il dott. Perrone Luigi, designato per la condotta consorziata di Guagnano, ha accettato la nomina a veterinario della condotta consorziata di Novoli-Carmiano-Veglie;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lombardi Bartolomeo è dichiarato vincitore della condotta consorziata di Guagnano-Salice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 9 marzo 1955

Il prefetto: D'ADDARIO

(1335)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 3053 in data 20 febbraio 1954, con il quale veniva indetto il 16° concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1953 nella Provincia;

Visto il proprio decreto n. 3053 in data 14 dicembre 1954, con il quale venivano ammessi al predetto concorso 93 medici aspiranti;

Esaminati i relativi verbali depositati, a conclusione dei lavori, dalla Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica numero 340.2.55/10091 dell'8 luglio 1954;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al 16° concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1.	Fiacca Agostino	punti 55.552
2.	Ronconi Roberto	» 53,435
3.	Setteposte Vittorio	» 50.632
4.	Tesserini Romeo	» 49,733
5.	Basta Raffaele	» 49,632
6.	Pagliaini Giovanni	» 48,839
7.	Carnevali Orfeo	» 44,545
8.	Cavalieri Bruno	» 43,928
9.	Baldoni Urbano	» 43,018
10.	Rampagni Sergio	» 42,600
11.	D'Amato Stefano	» 42,466
12.	Pupita Pierino	» 42.338
13.	Pintori Marcello	» 42,143
14.	Fiore Sante	» 42,066
15.	Dionisi Angelo	» 42,042
16.	Tosti Antonio	» 42,034
17.	Guancioli Anna Maria	» 41,762
18.	Scarponi Ezio	» 41,116
19.	Sacco Nicola	» 40,887
20.	Figorilli Ferruccio	» 40,734
21.	Pierami Claudio	» 40,696
22.	Macchini Mauro	» 40,500
23.	Lolli Lorenzo	» 40,300
24.	Pelliccia Plinio	» 40,300
25.	Teza Franco	» 40,118
26.	Baracchini Romolo	» 39,912
27.	De Lucia Luigi	» 39,908
28.	Pucci Gerardo	» 38,733
29.	Ciarfuglia Fanelli Iolanda	» 38,500
30.	Boccolini Ettore	» 38,431
31.	Pistelli Senofonte	» 38,150
32.	Caccinelli Giuseppe	punti 38,050
33.	Pisello Giuseppe	» 37,750
34.	Amatetti Pasquale	» 37,292
35.	Stefani Giovanni	» 37,145
36.	Pasquino Armando	» 37,100
37.	Toccaceli Ennio	» 36,975
38.	Sebastiani Oreste	» 36,918
39.	Coata Antonino	» 36,085
40.	Barlozzari Gabriele	» 35,941
41.	Lolli Carlo	» 35,937

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 7 marzo 1955

p. *Il prefetto*: ROLANDI-RICCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 10793 Div. San. in data 7 marzo 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei medici dichiarati idonei al 16° concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso ed elencati nel bando emanato con decreto n. 3053 del 20 febbraio 1954;

Esaminate le domande prodotte dai candidati con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265; nonchè l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I medici sotto indicati, dichiarati idonei al 16° concorso a posti di medici condotti vacanti in Provincia al 30 settembre 1953, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Fiacca Agostino: Gualdo Cattaneo, 1ª condotta;
Ronconi Roberto: Spello, 2ª condotta;
Setteposte Vittorio: Città della Pieve, 2ª condotta;
Tesserini Romeo: Città della Pieve, 4ª condotta;
Basta Raffaele: Gubbio, 8ª condotta (Burano);
Pagliaini Giovanni: consorzio Sant'Anatolia di Narco-Scheggino-Vallo di Nera, 2ª condotta;
Carnevali Orfeo: Poggiodomo, condotta unica.

I signori sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 7 marzo 1955

p. *Il prefetto*: ROLANDI-RICCI

(1334)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.